

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. ART. 24 D.LGS 175/2016. DETERMINAZIONI

Riferisce sull'argomento il Segretario Generale.

Come noto, la Camera di Commercio di Prato, con deliberazione n. 29 del 16 marzo 2015, ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali previsto dall'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015); il piano è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

A distanza di un anno, la Camera ha approvato con deliberazione n. 8 del 14 marzo 2016 la relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, anch'essa pubblicata sul sito camerale e trasmessa alla Corte dei Conti.

Tanto premesso, il Segretario Generale comunica che l'art. 24 del D.lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2016, è fissata al 23 settembre 2016.

La norma prevede che la revisione straordinaria sia effettuata entro sei mesi **e quindi entro il 23 marzo 2017**: si tratta di una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del testo unico, con l'individuazione di quelle che devono essere alienate, e rappresenta un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato nel 2015.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter, comma 2 del codice civile.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella riunione del 17 febbraio, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in esame preliminare, il decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). Nel provvedimento il termine per la revisione straordinaria delle partecipazioni viene posticipato al 30 giugno 2017. Visto l'iter per l'approvazione definitiva del decreto correttivo (pareri del Consiglio di Stato, delle commissioni parlamentari e intesa con la Conferenza Unificata), l'attesa della sua pubblicazione determinerebbe il mancato rispetto dell'attuale previsione normativa.

A quanto risulta, il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni sullo schema del decreto correttivo delle legge Madia, mentre la Conferenza Unificata ha discusso e approvato, nella seduta del 16 marzo scorso, l'intesa sullo stesso. L'iter legislativo è tuttavia lungi dall'essere concluso e, ad oggi, la normativa vigente di riferimento è il D.Lgs. 175/2016.

Sul tema della revisione straordinaria Unioncamere, con nota pervenuta il 18/11/2016 (p.g. 001709) e inviata sulla base di indicazioni di esperti professionisti - ha espresso il parere che le Camere di commercio che hanno adottato il piano di razionalizzazione ai sensi della legge di stabilità 2015 siano tenute ad effettuare una nuova valutazione sulla base dell'articolo 4 del testo unico, concernente le finalità, i criteri e le modalità per l'acquisizione, il mantenimento e la gestione di partecipazioni pubbliche. Rilevato che il contenuto del citato articolo 4 non corrisponde esattamente alla disciplina precedente, Unioncamere raccomanda in sede di aggiornamento del piano di razionalizzazione di effettuare una nuova valutazione che tenga conto delle nuove finalizzazioni delle partecipazioni alla luce del decreto legislativo di riforma della legge 580/1993.

Oltre ad un diverso quadro delle attribuzioni delle Camere di commercio, il decreto legislativo 219/2016 prevede una diversa procedura in tema di partecipazioni societarie, la cui decisioni

dovrebbero essere trasmesse anche al Ministero dello sviluppo economico per una verifica, da parte di quest'ultimo, della rispondenza alle disposizioni della "nuova" legge n. 580/1993.

Sulla base di quanto rappresentato, pertanto vanno nuovamente sottoposte ad approvazione le decisioni di mantenimento e di dismissione di partecipazioni societarie detenute dalle Camere di commercio che, quindi, deliberate allora ai sensi della Legge di stabilità 2015, devono essere sottoposte ai più rigidi criteri e parametri indicati dal Testo Unico sulle partecipate pubbliche.

Al fine di effettuare correttamente la revisione è necessario, quindi, tenere in particolare considerazione le norme del testo unico relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art. 3);
- alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento (art. 4);
- agli oneri di motivazione analitica (art. 5);
- all'eventuale danno erariale (art. 12);
- alla revisione annuale ed alle conseguenti sanzioni in caso di inadempimento (art. 20).

Premesso quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni di cui alla richiamata normativa si propone di prendere atto della ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Prato alla data di entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, e di aggiornare il piano di razionalizzazione individuando le società ritenute non più necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente o prive dei requisiti richiesti dalla normativa, individuando tempi e modalità di dismissione (alienazione o trasformazione, soppressione, fusione, liquidazione, ecc.).

Segue un'ampia e approfondita discussione per ciascuna delle partecipazioni della Camera di Prato, al termine della quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

UDITI gli interventi;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Prato;

VISTA la Legge 23 dicembre 1993 "riordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura", in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che "per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico";

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato" (legge di stabilità 2008), in particolare l'art. 3, commi 27-29, che fa obbligo anche alle camere di commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere, o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato" (legge di stabilità 2014), in particolare l'art. 1, comma 569, che ha fissato al 31 dicembre 2014 il termine per procedere agli adempimenti di cui alla legge 244/2007, art. 3, commi 27-29;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 "disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato" (legge di stabilità 2015), in particolare i commi dal 611 al 616, concernenti

ulteriori norme per la razionalizzazione entro il 31.12.2015 delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO il programma pluriennale della Camera di Commercio di Prato approvato dal Consiglio con deliberazione n. 2/13 del 4 marzo 2013;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni n. 53/10 del 28 giugno 2010, n. 63/13 del 24 giugno 2013, nn. 77 e 79 del 22 settembre 2014, n. 29 del 16 marzo 2015, n. 43 del 30 aprile 2015, n. 91 del 16 novembre 2015 e n. 8 del 14 marzo 2016;

ESAMINATE le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Prato al 23 settembre 2016, come rappresentate e descritte nel relazione tecnica agli atti;

CONSIDERATO che le partecipazioni indirette non rivestono un ruolo strategico essendo rappresentate da quote del tutto insignificanti;

PRESO ATTO dell'iter legislativo in corso per l'approvazione del decreto correttivo al T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e CONSIDERATO che alla data odierna la norma vigente prescrive l'adozione della ricognizione straordinaria nel termine del 23 marzo;

RITENUTO pertanto necessario ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente, con riserva di ulteriori valutazioni alla luce delle eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire sulle finalità e sulle condizioni per il mantenimento di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO il regolamento per il Fondo Sviluppo Nuove Imprese approvato dalla Giunta camerale con propria deliberazione n. 73 del 28.9.2009 e successivamente modificato con deliberazione n. 93 del 18.10.2012;

TENUTO conto che le partecipazioni detenute nell'ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese rappresentano un'iniziativa di tipo promozionale, finalizzata a sostenere lo sviluppo di imprese innovative o ad alto potenziale nella loro fase di start up tramite la partecipazione al capitale di rischio delle stesse con modalità (seed capital) coerenti con la normativa comunitaria;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto della ricognizione delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Prato, che allegato alla presente provvedimento ne forma parte integrante (allegato A), con riserva di successive e ulteriori valutazioni alla luce delle eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire sulle finalità e sulle condizioni per il mantenimento di partecipazioni societarie da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
2. di confermare le decisioni assunte con precedenti deliberazioni in ordine alla dismissione delle partecipazioni in BMTI s.c.p.a., Dintec s.c.r.l., Isnart s.c.p.a., Job Camere s.r.l. in liquidazione, Retecamere s.c.r.l. in liquidazione, SIT s.p.a. in liquidazione, Tecno Holding s.p.a., UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l.;
3. di modificare il proprio orientamento in merito alla partecipazione nella società PIN s.c.r.l., esprimendosi per il mantenimento della partecipazione, in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di Commercio in materia di formazione ed orientamento professionale a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016;

4. di inviare il piano di razionalizzazione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, al Ministero dello Sviluppo Economico e di pubblicarlo sul sito Camerale nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 16/17
del 20.03.2017

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. ART. 24 D.LGS
175/2016**

Pagine 15 (compresa la copertina)

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175. - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

REVISIONE STRAORDINARIA.

Con il decreto legislativo in oggetto il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto (in vigore dal 23 settembre 2016) hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Il decreto si applica anche alle Camere di Commercio.

Si evidenziano le disposizioni più rilevanti del decreto legislativo:

Definizione di Società a partecipazione pubblica.

L'art. 2, enunciando le definizioni, precisa l'ambito di applicazione della disciplina.

Si definiscono società partecipate le società nelle quali una pubblica amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio.

Di particolare interesse sono le definizioni delle situazioni di "controllo", "controllo analogo" e "controllo analogo congiunto", che sono necessarie al fine di individuare le norme del decreto applicabili alle varie tipologie di partecipazioni societarie.

La situazione di controllo è quella descritta dall'art. 2359 del codice civile¹. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e strategiche relativa all'attività sociale è necessario il consenso unanime di tutte le parti che dividono il controllo. Sono società a controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo sopra descritti.

La situazione di controllo analogo (che contraddistingue le società "in house") riguarda quelle società controllate nelle quali una pubblica amministrazione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Il controllo analogo può essere esercitato tramite una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione sociale, e può essere congiunto, con altre pubbliche amministrazioni al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)².

¹ c.c. art. 2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

² Art. 5, comma 5 D.Lgs. 50/2016:

Un'altra tipologia individuata è quella delle "quotate" - società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati.

Il decreto definisce anche la "partecipazione indiretta", come quella partecipazione in società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Tipologie di Società.

L'art. 3 prevede che la partecipazione pubblica è ammessa solo per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata (anche consortili e anche in forma cooperativa).

Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

Finalità delle partecipazioni pubbliche.

L'art. 4 prevede condizioni e limiti per la costituzione di società o il mantenimento della partecipazione.

Le amministrazioni pubbliche, infatti, non possono, **direttamente o indirettamente**, costituire società, né acquisire o mantenere partecipazioni (anche di minoranza), in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per le Camere di Commercio occorre tenere in considerazione la nuova formulazione di compiti e funzioni contenuta nell'art. 2 della legge 580/1993, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219³.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

³ Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

- a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
- b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
- c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
- d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
- e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

In aggiunta al suddetto principio generale, la norma elenca le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

- a) produzione di un servizio di interesse generale⁴;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
- e) servizi di committenza;
- f) valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Rimane ferma la possibilità di costituire le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o in attuazione della normativa europea sulla gestione dei fondi europei (Gruppi di Azione Locale – GAL).

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

⁴ **Per Servizio di Interesse Generale (SIG)** si intendono “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato).

Atto deliberativo di costituzione o di acquisizione di partecipazione.

L'art. 5, recependo i principi dettati dalla costante giurisprudenza nazionale e comunitaria, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, debba essere **analiticamente motivato** con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo.

Devono essere evidenziate chiaramente le ragioni a fondamento della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della sua compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, l'amministrazione deve inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che esercita i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287⁵. La legge 580/1993 novellata all'art. 2, comma 4 prevede che **per il raggiungimento dei propri scopi**, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, **previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico**

L'articolo 7 prevede che l'atto deliberativo sia adottato con deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente (per la Camera di Commercio è competente la Giunta) e sia pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Con le stesse modalità finora descritte sono adottati gli atti con i quali si approvano le modifiche alle clausole dell'oggetto sociale che determinano cambiamenti rilevanti dell'attività della società, la trasformazione della stessa, la revoca della liquidazione, l'approvazione di patti parasociali, il trasferimento della sede legale all'estero.

Alienazione delle partecipazioni.

L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali, i cui atti deliberativi devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione analiticamente motivata dell'organo competente, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

Organi amministrativi.

L'art. 11 detta delle disposizioni per gli organi amministrativi delle società a controllo pubblico. Per tali società l'organo amministrativo è, di regola, costituito da un amministratore unico, salvo il caso in cui l'assemblea della società disponga, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice

⁵ Art. 21-bis Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

civile. In tal caso, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque. In ogni caso la scelta degli amministratori deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo. Si prevede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze⁶, di individuare 5 fasce di classificazione delle suddette società nonché definire i limiti massimi dei trattamenti economici degli amministratori, dei titolari e dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti, proporzionati alla dimensione dell'impresa, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, come previsto per i dipendenti pubblici.

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica la disciplina della *prorogatio* delle pubbliche amministrazioni e pertanto gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Qualora non siano costituiti nel predetto termine sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine.

Danno erariale.

L'art 12 specifica che, nelle società in house costituisce danno erariale, devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti, il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, causato dagli amministratori, dai dipendenti delle società in house e dai rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Struttura di coordinamento sulle società a partecipazione pubblica.

L'art. 15 prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di una struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo, che possa fornire orientamenti e indicazioni, esercitare poteri ispettivi, e tenere un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti. Le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica devono inviare alla struttura segnalazioni periodiche, bilanci e ogni altro dato o documento richiesto.

Società in house e società miste pubblico-private.

L'art. 16 prevede che le società in house possano ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'ente pubblico controllante.

L'affidamento diretto presuppone che l'ente pubblico eserciti sulle società un controllo analogo a quella esercitata sui propri servizi e che la società non abbia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. Pertanto le società in house devono prevedere, nei loro statuti, che almeno l'ottanta per cento delle loro attività siano effettuate nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico nonché, per permettere l'esercizio del controllo analogo, possono prevedere l'attribuzione all'ente pubblico socio di particolari diritti e poteri.

A tal fine si dispone che gli statuti delle società in house costituite in società per azioni possano contenere clausole che consentono il controllo analogo, in deroga alle norme di legge che prevedono che la gestione dell'impresa sia attuata esclusivamente dagli amministratori.

Le Società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici.

L'art. 17 contiene alcune specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione mista pubblico-privata.

Gestione del personale.

L'art. 19 prevede che il reclutamento del personale delle società a controllo pubblico deve avvenire, a pena di nullità, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei

⁶ Il decreto del MEF, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, avrebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dalla data in vigore del testo unico.

principi previsti per il reclutamento dei dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni devono fissare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. In caso di reinternalizzazione di funzioni affidate alla società controllata, prima di poter effettuare nuove assunzioni, si deve avviare una procedura di mobilità per il riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche, transitate alle dipendenze della società controllata. L'art. 25 prevede una ricognizione del personale in servizio, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, per individuare eventuali eccedenze ed eventualmente trasmettere l'elenco del personale eccedente alla regione nel cui territorio la società ha sede legale e dispone che, fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo ai predetti elenchi regionali.

Trasparenza.

L'art. 22 prevede che le società a controllo pubblico assicurino il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

L'art. 20 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino **annualmente** un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove rilevino partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie previste dal decreto ovvero ove ricorrano i presupposti di seguito indicati, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni rilevino:

- a) la società non rientra in alcuna delle categorie previste dall'art. 4;
- b) la società è priva di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un SIG che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. La mancata adozione dei predetti atti - analisi, piano di razionalizzazione e relazione sull'attuazione del piano - comporta la sanzione da euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

L'art. 26, che detta ulteriori disposizioni transitorie, prevede che si proceda alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 **a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.**

Revisione straordinaria delle partecipazioni.

L'art. 24 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi **entro il 23 marzo 2017**) le pubbliche amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle

partecipazioni detenute per verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto in oggetto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione. L'esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF, di cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Il contenuto del provvedimento di ricognizione, come precisato nel comma 2 dell'art. 24 citato, costituisce l'aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi del comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190⁷.

La mancata adozione dell'atto ricognitivo determina per il socio pubblico l'impossibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437 ter cc.

Effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 251 del 2016

La disposizione della legge delegante, l'art 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 lettere a), b), c), e), i), l) e m) numeri da 1) a 7), è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. La sentenza, peraltro, afferma che la pronuncia di illegittimità costituzionale è circoscritta alle disposizioni della legge di delegazione, oggetto del ricorso, **e non si estende alle relative disposizioni attuative**. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti l'intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella riunione del 17 febbraio scorso, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in esame preliminare, il decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). Dopo la riunione, il Governo ha riassunto le principali novità, spiegando che il decreto approvato in esame preliminare prevede:

- che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- che, nel caso di partecipazioni regionali, l'esclusione, totale o parziale, di singole società dall'ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
- viene prevista l'intesa in Conferenza unificata per: il Dpcm di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente;
- **il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017** per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto;

⁷ Adottato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 29/15 del 16/03/2015.

- parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
- viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.

Visto l'iter necessario per l'approvazione definitiva del decreto correttivo, sicuramente il provvedimento non sarà adottato prima del 23 marzo, anche perché per concedere l'intesa, la Conferenza Unificata cercherà di introdurre modifiche ulteriori, quale ad esempio dimezzare da un milione a 500.000 euro il fatturato medio al di sotto del quale la partecipazione va abbandonata.

Sebbene le norme del decreto legislativo 175/2016 siano applicabili, occorre tenere presente che la sua applicazione può comportare alcuni rischi:

- la regione Veneto ha impugnato presso la Corte Costituzionale anche il decreto "Madia" ma l'udienza non è stata ancora calendarizzata e ci potrebbe essere un annullamento del decreto che avrebbe efficacia per tutte le amministrazioni⁸;
- se alcuni soggetti interessati ritengono di essere danneggiati dalla decisioni delle pubbliche amministrazioni socie potrebbero impugnare gli stessi atti davanti al TAR e chiedere di rimettere in via incidentale alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del decreto "Madia", sul quale si fondano le decisioni regionali.

Società direttamente partecipate dalla Camera di Commercio di Prato

Alla data di entrata in vigore del Testo Unico (23 settembre 2016), la Camera di Commercio risulta socia delle società riportate nella tabella seguente, già oggetto del piano di razionalizzazione adottato dalla Giunta Camerale ai sensi del comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Società	%*	Decisione Piano Razionalizzazione 2015	Note
B.M.T.I. S.c.p.a.	0,013	Dismissione	Già deliberata dismissione sulla base della legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013). Confermata volontà di uscire dalla società nel Piano di Razionalizzazione 2015. La società si oppone alla decisione della Giunta e finora non ha liquidato la partecipazione, nonostante i ripetuti solleciti.
DINTEC – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l.	1,86	Razionalizzazione a mezzo fusione in Sistema Camerale Servizi s.r.l.	Il percorso di fusione con l'altra società del sistema camerale è stato abbandonato. La Camera di Commercio di Prato ha esercitato il diritto di recesso, avendo espresso nell'assemblea straordinaria del 20/10/2016 voto contrario alle modifiche statutarie (D.G. 68/16 del 10/10/2016). In attesa di liquidazione della quota.
Firenze Fiera s.p.a.	4,59	Mantenimento	
IC Outsourcing s.c.r.l.	0,2563	Mantenimento	
Infocamere s.c.p.a.	0,4243	Mantenimento	
Interporto della Toscana Centrale s.p.a.	11,3958	Mantenimento	
IS.NA.R.T. s.c.p.a.	0,21675	Dismissione	Deliberata dismissione sulla base della legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013). Confermata volontà di uscire dalla società nel Piano di Razionalizzazione 2015. A febbraio 2017 l'Amministratore unico ha comunicato di aver avviato l'iter per la liquidazione della partecipazione secondo le norme del codice civile e dello statuto.
JOB CAMERE s.r.l. in liquidazione	0,28767	Dismissione	La società è in liquidazione.

⁸ N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 novembre 2016

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2016 (della Regione Veneto). Gazzetta Ufficiale n.1 del 4-1-2017.

Società	%*	Decisione Piano Razionalizzazione 2015	Note
PIN s.c.r.l.	9,65	Dismissione	La Camera di Commercio di Prato è riuscita a vendere solo l'1% della propria partecipazione. Nella seconda metà del 2016 due soggetti hanno manifestato interesse all'acquisto di parte (il primo) o dell'intera quota (il secondo), senza indicare a quali condizioni. Ogni decisione è stata rinviata in attesa del testo unico delle partecipazioni pubbliche.
Retecamere s.c.r.l. in liquidazione	0,13	Esercitato recesso nel 2013	Non ancora conclusa la fase di liquidazione.
Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. – Si.Camera	0,08	Mantenimento	
Società Infrastrutture Toscane s.p.a. (SIT) in liquidazione	2,00	Dismissione	Non ancora conclusa la fase di liquidazione.
Tecno Holding s.p.a.	0,04	Dismissione	Procedura ad evidenza pubblica andata deserta.
Toscana Aeroporti S.p.A.	1,4907	Mantenimento	
UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l.	3,75	Dismissione	Definito percorso con gli altri soci: acquisto della partecipazione da parte di Unioncamere Toscana. Sollecitata più volte l'attuazione della decisione.

*Alla data della presente relazione.

Non sono inserite nel presente piano straordinario di razionalizzazione le società in liquidazione o per le quali è in corso la liquidazione della partecipazione (Dintec, Isnart, Job Camere, Retecamere, SIT).

Per quanto riguarda la partecipazione in **Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) S.c.p.a.**, la Camera di Commercio ha deciso di uscire dalla società già nel 2013 (tenuto conto degli oneri derivanti dalla partecipazione – contributo consortile commisurato al numero di imprese registrate – e all'esiguo numero di imprese che usufruivano della piattaforma⁹) e ha confermato tale decisione con le successive delibere di razionalizzazione adottate ai sensi della legge 147/2013 e della legge 190/2014. La società si è sempre opposta alla decisione dell'Ente e ai ripetuti solleciti di liquidazione della quota, sostenendo che la partecipazione è indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali, poiché BMTI svolge servizi di interesse generale ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 174/2006¹⁰.

Nel corso dell'assemblea del 14.12.2016 il Vice Segretario di Unioncamere ha comunicato che, "alla luce delle novità legislative introdotte, la linea concordata tra Unioncamere, le Camere di Commercio e le società di sistema è quella di tenere in sospeso la liquidazione delle quote di partecipazioni societarie per le quali è stato richiesto il recesso, con l'invito ai soci a effettuare la revisione delle partecipazioni sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n.175/2016 e dalla nuova riforma delle Camere di Commercio".

Il Vice Segretario ha ricordato ai presenti che la linea di condotta suggerita da Unioncamere alle società di sistema è quella di tenere in sospeso la liquidazione delle quote di partecipazioni societarie per le quali è stato richiesto il recesso, con l'invito ai soci a effettuare la revisione delle partecipazioni sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n.175/2016 e dalla nuova riforma delle Camere di Commercio. Anche un altro argomento è stato oggetto di confronto e assunzione di decisione da parte di Unioncamere, ovvero le modalità di liquidazione delle partecipazioni. A tal proposito il Vice Segretario di Unioncamere ha comunicato "che le società consortili devono liquidare le azioni al valore nominale, in quanto trattasi di richieste di liquidazione individuali. La liquidazione al patrimonio netto è prevista soltanto in caso di scioglimento della società; in tal caso, infatti, tutti i soci hanno diritto all'eventuale quota di utile distribuibile." L'assemblea dei soci ha quindi deliberato "all'unanimità di tenere in sospeso le richieste dei contributi nei riguardi delle

⁹ Due produttori e due commercianti (dati comunicati dalla società ad ottobre 2014).

¹⁰ L'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 175/2016 prevede che gli obblighi di alienazione per le partecipazioni da dimettere inviate con la ricognizione straordinaria "valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali".

Camere di Commercio che hanno richiesto il recesso e di dar mandato agli amministratori di proporre a una prossima assemblea la linea da seguire per la valutazione di queste richieste di recesso, linea che tenga conto dell'aggiornamento dei Piani di razionalizzazione e, nel contempo, dell'impatto dei recessi stessi sulla stabilità della società.

L'Assemblea delibera, inoltre, all'unanimità di applicare la metodologia di liquidazione al valore nominale per la determinazione del valore delle azioni che eventualmente dovrà essere liquidato ai soci."

L'azione della Camera di Commercio di Prato, del valore nominale di € 299,62 è iscritta nel bilancio dell'ente al valore nominale.

Firenze Fiera S.p.A. ha per oggetto l'attività fieristica e congressuale e ogni altra attività di supporto o strumentale ad essa. Il comma 7 dell'art. 4 prevede un'esplicita ammissibilità della partecipazione pubblica in società che hanno un oggetto sociale che preveda la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici in maniera prevalente.

La società non presenta alcuna condizione indicata al comma 2 dell'art. 20 e pertanto non è inserita nel Piano di razionalizzazione.

La situazione di controllo. La società è partecipata dalla Regione con una quota di maggioranza relativa del 31,85%. La compagine pubblica (57,73%) è prevalente su quella privata. La società è qualificabile come società a controllo pubblico.

IC Outsourcing s.c.r.l. (in house) è la società del sistema camerale che svolge a favore dei soci servizi strumentali relativi a:

- a) gestione e immagazzinamento archivi cartacei;
- b) data entry;
- c) fornitura servizi informatici, compreso hardware;
- d) gestione in outsourcing di alcuni servizi di supporto (es. sportelli informativi, emissione supporti digitali, assistenza tecnica su hardware, software e servizi multimediali, ecc).

La società ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alle previsioni delle disposizioni del D.lgs. 175/2016 relative alle società in house (assemblea straordinaria del 20/12/2016).

La partecipazione in tale società è ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 4.

Infocamere s.c.p.a. (in house) è la società strumentale delle Camere di Commercio e la sua attività spazia dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere (grazie soprattutto al registro delle imprese), all'informatizzazione e semplificazione dei servizi che le Camere mettono a disposizione delle imprese soprattutto nel loro rapporto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio tramite il software ComUnica, la gestione del portale impresainungiorno.gov.it e delle pratiche legate al SUAP), al rilascio di certificati digitali delle Carte Tachigrafiche in qualità di Autorità di Certificazione Nazionale, allo sviluppo di servizi informatici necessari alle attività di back office delle Camere di Commercio, alla conservazione di documenti informatici.

La società ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alle previsioni delle disposizioni del D.lgs. 175/2016 relative alle società in house (assemblea straordinaria del 15/12/2016).

La partecipazione in tale società è ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 4.

Interporto della Toscana Centrale S.p.A. La società ha per oggetto sociale la progettazione, la esecuzione, costruzione e allestimento di un Interporto inteso quale complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto. La società può assumere anche la gestione totale o parziale del centro predetto. Quindi essa offre un servizio di interesse generale in quanto l'offerta dei predetti servizi è svolta in condizioni di accessibilità economica e fisica e di continuità, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo economico del territorio di riferimento. *La partecipazione in tale società è ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 4.*

La società non presenta alcuna condizione fra quelle indicate all'articolo 20.

Situazione di controllo. Il Comune di Prato detiene una quota di maggioranza relativa del 41,45%. Complessivamente la compagine dei soci pubblici è maggioritaria e ammonta al 76,75%.

La società sarebbe quindi a controllo pubblico.

PIN s.c.r.l. è una società consortile a partecipazione pubblica maggioritaria, senza fine di lucro. Si costituisce come Associazione nel 1992 ed il 3 giugno 1999 si trasforma in Società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.). Nasce come strumento innovativo nel rapporto tra sapere universitario e tessuto economico e politico locale e svolge un servizio di interesse generale.

Il Pin Scrl - Polo Universitario "Città di Prato" è una realtà di collegamento, e svolge la sua attività in tre principali settori:

- Didattica universitaria
- Ricerca scientifica
- Alta Formazione

L'Università degli Studi di Firenze con una partecipazione del 28,45% si trova nelle condizioni di esercitare un'influenza notevole nell'assemblea (art. 2359, 2° co. Cc). Complessivamente il capitale in mano pubblica è pari al 66,14%.

Esiste un patto paraconsortile sottoscritto dai soci pubblici (ad eccezione della Camera di Commercio di Prato) e i principali soci privati.

Visti i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio a seguito della riforma, la partecipazione in tale società è ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 4.

La società non presenta alcuna condizione fra quelle indicate all'articolo 20.

Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. (in house)

Si.Camera è la società del Sistema Camerale che eroga servizi coerenti con le funzioni ed i compiti che la Legge 580/93 e s.m.i. assegna alle Camere di Commercio, alle loro Unioni Regionali ed all'Unioncamere nazionale.

Il 18 luglio 2014 la società ha incorporato, con atto di fusione, le società Camere di Commercio d'Italia s.r.l. - Universitas Mercatorum società consortile a responsabilità limitata e Mondimpresa – Agenzia per la Mondializzazione dell'Impresa società consortile a responsabilità limitata.

La società opera nelle seguenti aree di attività:

- Studi economici e statistici
- Comunicazione e web
- Mercati globali
- Proprietà industriale
- Regolazione del mercato
- Organizzazione e assistenza tecnica
- Filiere e sviluppo dei territori.

Si.Camera ha assunto la natura di società consortile per decisione dell'assemblea dei soci del 6.10.2016.

La partecipazione in tale società è ammissibile ai sensi dell'art. 4 e non presenta alcuna condizione fra quelle indicate all'articolo 20.

Tecno Holding s.p.a. è una società finanziaria partecipata da Camere di Commercio, società del sistema camerale, l'Unione italiana delle Camere di Commercio e l'Unione regionale dell'Emilia Romagna che gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo.

Complessivamente la compagine dei soci pubblici è maggioritaria.

La società sarebbe quindi a controllo pubblico.

La società mal si colloca fra le partecipazioni ammissibili ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico.

La società **Toscana Aeroporti s.p.a.** ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale. La società è attualmente interessata da un processo di integrazione tra le realtà aeroportuali di Firenze e Pisa, processo che evidentemente è strettamente condizionato dalle strategie dell'azionista di maggioranza. Le azioni della società sono quotate in borsa.

La natura dell'attività della società non sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 4, ma il comma 3 dell'art. 26 - Disposizioni Transitorie permette di mantenere le partecipazioni in società quotate se

detenute al 31 dicembre 2015. La partecipazione in questa società è stata acquisita anteriormente a tale data e pertanto potrà essere mantenuta.

UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l. è la società del sistema camerale toscano, partecipata per il 66,25% da Unioncamere Toscana, e per la restante parte in quote di uguale importo intestate alle Camere di Commercio di Arezzo, Siena, Prato, Pistoia, Lucca, Maremma e Tirreno, Pisa, Massa Carrara, proprietaria dell'immobile sede dell'Unione Regionale. La società presenta le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, lettere b), d) e f):

- la società è priva di dipendenti
- Valore della produzione nel bilancio di esercizio 2013 = € 106.175
- Valore della produzione nel bilancio di esercizio 2014 = € 90.090
- Valore della produzione nel bilancio di esercizio 2015 = € 62.557
- La società prevede a carico dei soci un contributo consortile.

Quadro ricognitorio delle partecipazioni oggetto della revisione straordinaria prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016

Società	Ammissibilità art. 4	Presenza condizioni art. 20, comma 2	Ipotesi razionalizzazione
Firenze Fiera spa	SI	NO	MANTENIMENTO
IC Outsourcing scrl	SI	NO	MANTENIMENTO
Infocamere scpa	SI	NO	MANTENIMENTO
Interporto Toscana Centrale spa	SI	NO	MANTENIMENTO
PIN scrl	SI	NO	MANTENIMENTO
SI.CAMERA scrl	SI	NO	MANTENIMENTO
Tecno Holding spa	NO	NO	DISMISSIONE
Toscana Aeroporti spa	SI	NO	MANTENIMENTO
UTC Immobiliare e Servizi scrl	NO	SI	DISMISSIONE

Partecipazioni indirette

E' definita partecipazione indiretta quella detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Stando quindi al dato letterale, la Camera di Commercio di Prato, non esercitando singolarmente il controllo su nessuna società od organismo, non avrebbe partecipazioni indirette.

Considerando invece la classificazione di società a controllo pubblico, anche congiunto, si presenta la seguente situazione:

Partecipazione diretta	%	Partecipata indiretta	% ¹¹
Firenze Fiera S.p.A.	4,59		
		Firenze Convention Bureau s.c.r.l.	1,2604
		Exposystem org. (Promotoscana srl)	0,0948
Interporto della Toscana Centrale	11,3958		
		Interporto Services Prato s.r.l.	11,3958
		Uirnet s.p.a.	0,32

¹¹ La percentuale di partecipazione indicata è quella inserita in sede di Rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti sul portale del Ministero dell'Economia e Finanze. Ad esempio se la Camera detiene una partecipazione diretta nella società A pari al 70 % e la società a sua volta è socia della società B con una quota pari al 14,7%, la partecipazione indiretta della Camera nella società B è pari al 10,3% (70x14,7=10,3)

Partecipazione diretta	%	Partecipata indiretta	% ¹¹
Tecno Holding s.p.a.	0,04		
		Orizzonte s.g.r. spa	0,04
		Tecnoinvestimenti spa	0,03
		Interporto Padova spa	0,0003
		Tecnoinfrastrutture	0,04
Infocamere s.c.p.a.	0,4243		
		Job Camere srl in liquidazione	0,1726
		Retecamere srl in liquidazione	0,0097
		IC Outsourcing scrll	0,1624
		Digicamere	0,0552
		Ecocerved srl	0,1597
IC Outsourcing scrll	0,2563		
		Job Camere srl in liquidazione	0,0058
Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.	0,08		
		Unimercatorum srl	0,0267

L'associazione **Centro di Firenze per la Moda Italiana**, alla quale la Camera di Commercio aderisce, detiene partecipazioni in:

EFIMA SRL (50%)
ENTE MODA ITALIA SRL (50%)
EDIFIR SRL (38%)
PITTI IMMAGINE SRL(85%).

Come evidente, vista l'entità della partecipazione della Camera di Commercio nella società tramite, le partecipazioni indirette sono di entità particolarmente esigua, e l'Ente non si trova nelle condizioni per poter impartire singolarmente istruzioni alla partecipata diretta ai fini di eventuali dismissioni o altri processi di razionalizzazione.

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La cessione della partecipazione

1. La cessione delle partecipazioni non ammissibili avverrà attraverso procedura ad evidenza pubblica. Dell'avvio della procedura sarà data comunicazione agli amministratori della società. In caso di presentazione di offerte, ove previsto per statuto il diritto di prelazione, la partecipazione sarà offerta agli altri soci.

Nel caso in cui la manifestazione di interesse e lo svolgimento della gara pubblica abbiano un esito negativo, si procederà ad effettuare un'offerta formale di acquisto ai soci. Quindi, se anche tale offerta avrà avuto esito negativo, si chiederà alla società la liquidazione della quota secondo le modalità previste al comma 5 dell'art. 24 del d. lgs n. 175/2016.

Il prezzo della partecipazione posto a base nell'asta pubblica sarà pari al suo valore commisurato al patrimonio netto, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato.

2. L'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 24 del d. lgs. n. 175/2016, pur nella lineare espressione letterale, pone dei problemi applicativi circa l'automatismo che sembra introdurre, in caso di mancata cessione entro i termini previsti, rispetto a due importanti effetti che hanno conseguenze sia per l'ente pubblico che per la società partecipata. In particolare essi sono:

- la cessazione dei diritti sociali derivanti dalla partecipazione pubblica;
- la liquidazione in denaro della quota sociale in base ai criteri 2437-ter e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater.

E' auspicabile che sul punto vi siano interventi chiarificatori.

La messa in liquidazione o scioglimento della società

Tale modalità di dismissione potrà essere adottata nei casi in cui la maggioranza dei soci deliberino l'uscita dalla società.

Altre modalità di razionalizzazione

Eventuali altre ipotesi di razionalizzazione, quali fusioni, o revisione dei processi aziendali tramite piani industriali, saranno esaminati dalla Giunta Camerale che assumerà le decisioni più opportune.

Prato, 16 marzo 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Catia Baroncelli

IL DIRIGENTE
Silvia Borri

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).